

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di argilla sita in località "Tordoni" del territorio del Comune di PONTECORVO (FR) a favore della ditta TURCHETTA Luigi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 12 ottobre 2005 della ditta TURCHETTA Luigi, con sede in Pontecorvo, Via Lungo Liri n. 3, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di argilla in località "Tordoni" del territorio del Comune di PONTECORVO (FR), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (atto di proprietà e scrittura privata 30.05.2005 con la signora Caporuscio Lucia e con atto notarile con il sig. Bergamaschi Paolo Emilio 22 giugno 1982, per una superficie complessiva di circa mq. 72.000 di cui mq. 58.700 coltivabili compresi nel foglio n. 34, partt. n. 19/p-22-23-24-25-26-27-28-29-168 e 169 del comune di Pontecorvo), con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTI gli attestati del Responsabile del S.U.E. del comune di Pontecorvo del 12 aprile 2005 e del 02 agosto 2005, dai quali emerge che i terreni hanno destinazione "Agricola E1" priva di vincoli;

VISTA la nota n. 5453 del 16 maggio 2006 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Frosinone, dalla quale risulta in particolare che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico e non risulta essere stata percorsa da incendio;

VISTA la nota prot. n. 4494 del 14.03.2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con la quale si fa presente che le aree non sono gravate da vincolo archeologico;

VISTA la nota prot. n. 024831 del 14 febr. 2006, con la quale il Dipartimento Territorio – Direz. Reg.le Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area VIA e Danno Ambientale, esclude l'opera dal procedimento di VIA con prescrizioni;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 30 agosto 2007, confermata dalla C.R.C. nella seduta del 12 settembre 2007, confermando il computo metrico estimativo delle opere di sistemazione finale pari ad Euro 166.800/00;

CONSIDERATO che l'istanza della ditta TURCHETTA Luigi, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 21 del 12 settembre 2007 e che la stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11 gennaio 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C0507 del 06 marzo 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della ditta TURCHETTA Luigi;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 15/12/2008;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta del 20/10/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 – La ditta TURCHETTA Luigi, con sede a Pontecorvo, Via Lungo Liri n. 3, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni DIECI la cava di argilla in località "Tordoni" del territorio del Comune di PONTECORVO (FR), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 34, partt. 19/p-22-23-24-25-26-27-28-29-168 e 169), per una superficie di Ha 05.87.00 circa.

2 – La ditta TURCHETTA Luigi, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 12 ottobre 2005, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati e vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

a – elaborato grafico progettuale costituito da 17 tavole;

b – relazione tecnica;

c – relazione geologica, geotecnica e geomineraria;

d – studio di verifica ambientale;

e – studio di verifica ambientale – allegati;

f – relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale e computo metrico estimativo del recupero ambientale;

g – relazione sulla sussistenza di preminente interesse sovra comunale;

h – documentazione fotografica;

i – verifiche di stabilità;

l – allegati.

3 – Il recupero ambientale dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la ditta TURCHETTA Luigi è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di PONTECORVO (FR), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria, di cui alle premesse, di Euro 166.800/00 (centosessantaseimilaottocento/00) a garanzia del recupero ambientale al termine dei lavori di scavo. Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione con il Comune di PONTECORVO (FR) e della polizza fidejussoria appena sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c – comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, P.le di Villa Giulia n. 9, Roma, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

5 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente Delibera sarà pubblicata sul BURL.